

TORNATA DEL 4 APRILE 1857

— 10 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge per l'ordinamento degli ordini amministrativi del culto israelitico — Risultamento dello squittinio per la nomina dei commissari incaricati dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice penale — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e Porto Maurizio — Nuova relazione del senatore Regis — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Parole del senatore Mameli — Appunti del senatore De Fornari — Reclami del senatore Sclopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazioni del senatore Sclopis e del ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del senatore Di Castagnetto sull'articolo 1 — Risposta e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Proposta del senatore Sauli a cui aderisce il ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis ed acconsentito dal senatore Sauli — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dell'interno e quello dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

GIULIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2122 al 2135. Diversi farmacisti e dottori in medicina e chirurgia, esercenti in Torino, rassegnano alla saviezza del Senato alcuni emendamenti al progetto di legge sull'igiene pubblica nella parte che concerne l'esercizio delle professioni sanitarie.

2136. Il Consiglio delegato del comune di Armo, provincia d'Oneglia;

2137. Il Consiglio delegato del comune di Rezzo, provincia d'Oneglia;

Domandano la reiezione della legge per l'istituzione di tribunali di commercio in varie città dello Stato.

2138. Diversi proprietari di piazze di procuratori ed esercenti nella città d'Alba, rassegnano al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per il riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto riflette il diritto di proprietà di quelle dei caudicci.

2139. Diversi caudicci collegiati di Vigevano;

2140. I caudicci esercenti nella città d'Asti. (*Petizioni identiche alla precedente*)

2141. Diversi farmacisti del comune di Sommariva del Bosco, provincia d'Alba;

2142. Diversi farmacisti del comune di Bra, provincia d'Alba;

Rassegnano alcune osservazioni sul progetto di legge

per il riscatto delle piazze privilegiate, e specialmente in quanto concerne la liquidazione di quelle dei farmacisti.

2143. La Camera di commercio di Genova, premesse alcune considerazioni sul progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, prega il Senato che voglia darvi la sua approvazione.

2144. Sessantadue possidenti del comune di Carema, provincia d'Ivrea;

2145. Cinquantanove possidenti del comune di Saint-Pierre de Curtille (Savoia Propria);

2146. Centosessantotto possidenti del comune di Motz (Savoia Propria);

2147. Settantaquattro possidenti del comune di Viona (Savoia Propria);

2148. Settantatré possidenti del comune di Chindrieux (Savoia Propria);

2149. Ventinove possidenti del comune di Confux (Savoia Propria);

2150. Centodieci possidenti del comune di Serrières (Savoia Propria);

2151. Centotrentadue possidenti del comune di Ruffieux (Savoia Propria);

2152. Novanta possidenti del comune di Chanaz (Savoia Propria);

2153. Sessantacinque possidenti del comune di Saint-Jean de la Porte (Savoia Propria);

2154. Trentotto possidenti del comune di De La Bauche (Savoia Propria);

Domandano la reiezione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

PRESIDENTE. Reco a notizia del Senato i seguenti omaggi fattigli:

Dal signor G. Martinetti, di un suo scritto intitolato: *Le Strade Ferrute.*

Dal sindaco della città di Torino, di numero 25 copie del verbale dell'adunanza dei rappresentanti i comuni interessati nello stabilimento delle ferrovie da Torino a Savona.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEGLI ORDINI AMMINISTRATIVI DEL CULTO ISRAELITICO.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già adottato dalla Camera elettiva, per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 44.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE MODIFICAZIONI PROPOSTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. Debbo far conoscere al Senato il risultato dello squittinio operatosi negli uffici per la nomina dei commissari, i quali dovranno occuparsi del progetto di legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale. I sette commissari nominati sono i senatori, **Deferrari, Stara, Manno, Mameli, Persoglio, Sclopis, Des Ambreis.**

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI TRIBUNALI DI COMMERCIO IN CAGLIARI, SASSARI E PORTO MAURIZIO.

PRESIDENTE. Viene ora, secondo l'ordine del giorno, la discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di alcuni tribunali di commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 160 e 162.)

Questo progetto è così concepito:

« Art. 1. È istituito in ciascuna delle città di Cagliari, di Sassari e di Porto Maurizio un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo anno 1855.

« Art. 2. Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie. »

La parola spetta al relatore per dar conto di quanto ebbe incarico dal Senato nell'ultima sua tornata.

REGIS, relatore. Rammenterò al Senato che nell'ultima tornata del 31 ora scorso marzo, sospendevasi la discussione del progetto di legge portante creazione di alcuni tribunali di commercio, per dar luogo all'ufficio centrale che ne aveva fatto lo studio preparatorio, di esaminare le molte petizioni pervenute in quel giorno

medesimo, e tendenti a che escludasi dal divisato progetto la compresavi istituzione di un simile tribunale nella città di Porto Maurizio.

Rispondeva prontamente l'ufficio centrale al suo debito, essendovi pure intervenuto l'onorevole ministro guardasigilli, ed io, qual relatore, ho attualmente l'onore di ragguagliare il Senato del risultamento delle occorse disquisizioni, aprendosi ora con ciò la strada alla discussione del progetto di legge.

Principale, e più calda oppositrice all'istituzione del tribunale di commercio in Porto Maurizio, si è naturalmente la città di Oneglia capoluogo della provincia, la quale con deliberazione del suo Consiglio comunale del 13 scorso marzo, cui vanno uniti alcuni documenti stati pure sottoposti ad esame, vi contrasta in modo assai vivo.

I principali argomenti addotti contro la creazione di quel tribunale (non preceduta da un voto del Consiglio provinciale che di massima richiederebbersi per l'avvenire) stanno in ciò: che alcuni anni sono, le domande della città di Porto Maurizio incontrassero già un avviso contrario nei Consigli provinciale e divisionale; che la riunione nella città d'Oneglia delle varie autorità giudiziarie ed amministrative provinciali, rende più comoda per tutti gli abitanti della provincia la spedizione dei loro affari anche di giurisdizione commerciale, ed eziandio meno dispendiosa, risparmiandosi per molti il pagamento del pedaggio pel transito del torrente Impero; che le transazioni commerciali non mancano in Oneglia, anche in raffronto del movimento di Porto Maurizio, atteso lo stabilimento di edifici industriali, e delle industrie stesse praticate nel carcere penitenziario eretto in essa città; che si aumenterà pure ivi il movimento del commercio marittimo mercè un bacino che vi si sta costruendo.

Finalmente, si pongono innanzi nella divisata petizione, quali motivi preponderanti, diversi dati storici speciali alla città d'Oneglia, le antiche sue benemerenzè verso lo Stato, ed i più recenti sacrifici nell'interesse generale, per cui essa crede che, ad opera del Governo, non abbiano a scemarsi per nulla i vantaggi di cui gode come capoluogo di provincia.

I signori senatori che hanno sott'occhio il promemoria stampato distribuito per la città d'Oneglia, vi trovano ampiamente svolte le considerazioni delle quali non può darsi qui che un sunto semplicissimo.

Nel senso medesimo della città, concorrono 36 petizioni, ossia recenti deliberazioni dei Consigli delegati di altrettanti comuni della provincia che fanno parte dei mandamenti di Oneglia, Diano Castello, Borgomaro e Pieve, i quali tutti reclamano contro la creazione del tribunale di commercio in Porto Maurizio, perchè riesca loro più incomodo e dispendioso il recarvisi per loro interessi, e venga loro meno il vantaggio di curare ad un tempo i loro diversi affari in una sola località più centrale nella quale sòno riuniti tutti gli uffici governativi. Intanto il Consiglio delegato di Porto Maurizio rispondeva alle mentovate opposizioni con un promemoria del

18 scorso marzo avente a corredo alcune tabelle di dati statistici, e che fu stampato e distribuito.

Rammentata ivi la miglior sorte avuta in altre vicende di Governi pel possesso avuto di tribunali ed uffici amministrativi, la detta città fa presente come, non ostante la tanto peggiorata sua condizione a tal riguardo, l'importanza economica e sociale di Porto Maurizio siasi però ad ogni modo sensibilmente accresciuta a raffronto di quella d'Oneglia, così per popolazione, come per rilevanza di traffici ed affari commerciali, soprattutto poi pel movimento marittimo, in seguito alla formazione di un comodo ricovero, come lo prova il rilevare comparativo dei dritti di dogana, ed altri inerenti all'esercizio dei commerci e delle industrie che si scontano nella due città.

Ben discussi gli argomenti di opposto senso sin qui indicati per sommi capi, l'ufficio centrale ritenendo anzitutto che il progetto di legge non scema punto quella massa o corpo di autorità governative che ha la naturale e regolare sua sede nel capoluogo della provincia, ma separa soltanto dal tribunale provinciale, che l'aveva in via quasi d'eccezione, la giurisdizione commerciale che il Codice di commercio attribuisce di massima ad appositi tribunali, considerò: che l'articolo 658 di detto Codice destina, per così dire, detti tribunali alle città, *le quali sono suscettibili di averne per l'estensione del commercio e della loro industria, autorizzando eziandio coll'articolo successivo una delimitazione dei loro distretti diversa, ove d'uopo, da quella dei tribunali provinciali; che per essersi finora esercitate dal tribunale ordinario di Oneglia, a senso dell'articolo 667, le funzioni pure di tribunale, di commercio, non può in alcun modo conseguirlarne, che tali funzioni non abbiano più mai ad esserne separate colla creazione d'un tribunale apposito che serva alla provincia, e che sia attuato in una città diversa dal suo capoluogo, quando essa riunisca le condizioni segnate nell'articolo 658 del Codice di commercio. Che comparativamente alle condizioni, tuttochè favorevoli della città d'Oneglia, sotto il rapporto della rilevanza degli affari commerciali, a fronte però, e nel complesso dei dati statistici di cui si è fatto cenno, che sono confermati dal signor ministro guardasigilli ed alcuni anzi, non vedonsi neanche contrastati dagli opposenti, non si può ragionevolmente porre in dubbio la prevalenza attuale dei requisiti di Porto Maurizio onde possedere il tribunale di commercio.*

Osservò ancora l'ufficio centrale, che sebbene a prima giunta sembri che al momento in cui si statuiva nel progetto di legge che per l'avvenire la creazione dei tribunali di commercio sia preceduta dal voto dei rispettivi Consigli provinciali, si potesse intanto soprassedere per quello di porto Maurizio onde dar luogo a tale formalità, non si avrebbe tuttavia, a suo parere, nell'ommissione della medesima un motivo sufficiente per negare l'approvazione d'un provvedimento discusso ed adottato già dall'altro ramo del Parlamento sulla base di plausibili considerazioni. Difatti, se si tratta delle condizioni attuali della città di Porto Maurizio perchè vi si stabilisca

il tribunale, si vedono le medesime sin d'ora accertate, e certo non possono così facilmente variare. Non pare poi che la tenue spesa cui darà luogo la creazione del nuovo tribunale, possa mai formare un motivo leale di una ragionevole opposizione.

Si risponderà ancora all'allegazione dei tanti comuni opposenti, sul disagio che proveranno per recarsi a Porto Maurizio invece di fermarsi ad Oneglia, osservando che un tenue divario di distanza di due chilometri, ed un ben lieve pedaggio, del quale poi si afferma non remota la cessazione, non sono inconvenienti di natura a prevalere alle considerazioni d'interesse generale dalle quali vedesi determinata la creazione del tribunale di Porto Maurizio.

Per tutti questi motivi, l'ufficio centrale m'incaricò di rassegnare al Senato che esso persiste nella conclusione della prima sua relazione, vale a dire per l'approvazione del progetto di legge quale venne presentato dal Ministero.

Si consenta però ancora all'ufficio di qui esprimere un voto che, pel tenore dei presentatisi memoriali, spontaneo, sincero ed unanime si manifestò nell'ufficio trattando di questi interessi di due fra le più cospicue città del litorale ligure. Possano le medesime cessare una volta da quelle gare municipali, che pur troppo nascono talora, e perdurano fra popolazioni confluanti, per motivi anche di minimo rilievo, per malintese rivalità, o la troppo tenace reminiscenza di antiche vicende, e possano invece quelle città, con un leale obbligo di epoche, di dissensioni, e di fatti già remoti, oramai concorrere unite a consolidare ed accrescere il loro benessere e la prosperità comune all'ombra delle libere istituzioni che ci reggono.

Sarebbe questa una buona ventura per quelle popolazioni, come sarebbe un merito grande per quegli uomini illuminati e saggi che certo non mancano frammezzo alle medesime, i quali ponessero mano a sì belli atti di patria carità, e cittadina concordia e di cittadino ravvicinamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale avendo conchiuso per l'approvazione pura e semplice del progetto del Ministero, io ho chiesto la parola solo per dare una spiegazione giusta l'invito fattomi dall'ufficio medesimo.

Questo, supponendo che la istituzione di nuovi tribunali di commercio debba farsi per legge, osservava che la facoltà concessa al Governo coll'articolo secondo di questo progetto di creare altri tribunali di commercio, ove si riconoscano necessari, oltre quelli di Cagliari, Sassari e Porto Maurizio che in oggi si propongono, contiene una vera delegazione dal potere legislativo fatto al potere esecutivo: cosa questa assai grave a cui non debbe addivenirsi che con molta cautela. In conseguenza, siccome non si parla che dell'istituzione di altri tribunali di commercio, notava che, trattandosi della traslazione di quelli che già esistono, o della loro soppressione, debba a ciò farsi per legge; ed a questo riguardo invitava il Ministero a spiegarsi.

Io non posso ammettere il principio su cui fondò l'ufficio centrale il suo ragionamento e credo che i tribunali di commercio debbano istituirsi non già per legge, ma sì bene con un semplice atto del potere esecutivo.

L'articolo 658 del Codice di commercio dichiara che l'istituzione loro, la loro circoscrizione e quanto li riflette, si farà per provvisione sovrana. Non si può dubitare che con tal parola il Governo, il quale allora concentrava in sè e l'autorità legislativa, ed il potere esecutivo, abbia inteso accennare ad uno di quegli atti con cui spiegava unicamente quest'ultimo. Invero prima del 1848 gli atti sovrani si facevano per regi editti e regie patenti quando si trattava di materie legislative, oppure per regio biglietto o per sovrane previsioni quando si trattava di cose regolamentari appartenenti solo al potere esecutivo.

Quindi allorchè nell'articolo 658 il Codice dice che i tribunali di commercio e ciò che vi è relativo si creeranno per provvisioni sovrane, evidentemente intese che si dovessero fare con semplici atti del potere esecutivo. E viene a questo riguardo eliminato ogni dubbio se ritengasi che le parole, *sovrana provvisione*, vengono usate nei successivi articoli; così adoperasi nell'articolo 661 dove non si tratta d'altro che della nomina dei giudici e questa certo il Codice non volle si facesse con una legge.

È quindi manifesto che, giusta il Codice di commercio, l'istituzione dei tribunali di cui è caso debbe appartenere unicamente al potere esecutivo. Ed ugualmente si è sempre inteso in Francia anche durante il regime costituzionale. Ad ogni modo più manifesto ciò si rende presso di noi dalla legge del 19 marzo 1855 colla quale, mentre furono soppressi i Consolati di Torino e di Nizza, venne autorizzato il Governo a stabilire tribunali di commercio nell'una e nell'altra città.

La legge stessa che è proposta al Senato in questo momento riconosce anche quel principio nell'articolo 2, e se nell'articolo 1 variandosene in altro recinto la redazione, che era primamente stata proposta dal Ministero, si è detto che si istituivano fin d'ora tribunali di commercio in Cagliari, Sassari e Porto Maurizio, la Giunta spiegò nella sua relazione come ciò siasi fatto non già perchè si credesse che per l'istituzione dei tribunali di commercio occorresse una legge, ma unicamente perchè si è pensato che con ciò conseguivasi più alacramente il fine a cui mirava questo progetto. E fu appunto per questo motivo medesimo che io non mi opposi ad una tale redazione, perchè cioè, mentre con essa non era vulnerato il principio finqui sostenuto, ottenevasi poi di vedere con maggior prontezza istituiti quei tribunali che erano nel pubblico desiderio e che il bisogno del commercio esigeva.

Quindi, ritenendo che appartenga al potere esecutivo l'istituzione dei tribunali anzidetti, credo che non si possa neanche dubitare se, quando debba sopprimersi alcuno di essi, oppure abbiassi a traslocarne la sede, ciò sia o no da farsi dal potere esecutivo.

Ad ogni modo, siccome il progetto di legge nei termini

nei quali è concepito non pregiudica menomamente la questione, l'ufficio centrale non ravviserà indispensabile che si impegni fin d'ora il Ministero intorno al modo con cui procederebbe ove fosse da sopprimersi o traslocarsi alcuno dei tribunali esistenti. Sarà allora il caso di esaminare quel che debba farsi, ma ora meno opportuna si appalesa una discussione in proposito. E credo d'aver sufficientemente corrisposto all'invito che mi venne dall'ufficio centrale inoltrato.

MAMELI. Dopo la risposta del signor ministro, che limita ora la divergenza di opinione ad una semplice riserva, non è d'uopo insistere di vantaggio. Osserverò soltanto, essere bensì vero che le leggi si facevano con regie patenti, come si facevano per regi editti nell'antico sistema, ma non è esatto il dire che, tutto ciò che veniva sancito con regie patenti, fosse d'indole legislativa, e che per mezzo di regi biglietti e di carta reale non emanassero che disposizioni regolamentarie, potendosi anzi addurre l'esempio di molte regie provvisioni, colle quali emanarono promiscuamente disposizioni dell'una e dell'altra natura in queste o in quelle forme più o meno solenni, il che non deve recare meraviglia sotto un Governo, nel quale tutto dipendeva dalla volontà del principe, che in sè concentrava tutti i poteri.

L'argomento poi che il signor ministro ha voluto dedurre dalla legge del 1855 prova piuttosto contro di lui, atteso che l'essere stato il potere esecutivo autorizzato ad erigere in Torino, Genova e Nizza tribunali di commercio, e l'aver il medesimo accettato la delegazione, dimostra la ricognizione della prerogativa del potere delegante, che oggi si vorrebbe mettere in dubbio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Convegno che, lasciandosi intatta la questione, è inutile di spendere ulteriori parole: pure debbo rettificare un errore involontario in cui cadde l'onorevole Mameli. Egli osservò che, se il Governo crede appartenga al potere esecutivo lo istituire tribunali di commercio, non era il caso di citare l'articolo 1 della legge 19 marzo 1855, colla quale fu autorizzato a tale istituzione, imperocchè, se faceva un atto dipendente dal suo potere, non aveva bisogno di autorizzazione. La relazione precedentavi e quella che accompagna lo schema attuale spiegano il motivo per cui se ne chiese l'autorizzazione per legge, ed è che in tutto non si seguì il disposto del Codice di commercio. Questo autorizzava bensì il potere esecutivo ad istituire tribunali siffatti, ma nel modo ivi prescritto, cioè col consultore legale e col giudice di settimana. Ciò non si credette fosse da farsi per ora e si esaminerà poi se debbasi mantenere quando si discuterà la legge per l'istituzione definitiva dei tribunali di commercio; trattandosi perciò di derogare ad una disposizione di legge necessariamente conveniva che vi si addivenisse con un'altra legge. Lo stesso pure si osservò in occasione della presentazione dell'attuale schema: del resto poi se così non fosse la cosa anch'io penserei con l'onorevole preopinante che col domandare una autorizzazione siffatta avremmo implicitamente riconosciuto che non potevasi ciò fare dal solo potere esecutivo.

Ma essendo d'accordo che la questione non è punto pregiudicata, non mi dilungo ulteriormente.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole parlare sulla questione generale o sugli articoli?

DE FORNARI. Domandava la parola, non sulla questione che si è intavolata, ma, perchè essendo la legge composta di due articoli indipendenti l'uno dall'altro, quanto al primo credo che non vi sia questione, ma per il secondo intendo di oppormi con tutte le forze della mia convinzione alla possibilità di delegare al potere esecutivo la facoltà di istituire a sua scelta tribunali di commercio. Se si impegna solo la questione generale, mi astengo per adesso dal parlare, ma sorgerò a parlare quando si tratterà dell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Siccome tale questione è già stata toccata nella discussione intrapresa, epperò il Senato apprenderà che si vada avanti.

DI CASTAGNETTO. Io intendo di parlare sull'articolo primo.

PRESIDENTE. Adesso siamo nella discussione generale, quantunque veramente l'argomento appartenga all'articolo secondo.

DE FORNARI. Aderisco alle diverse riflessioni che ha fatto l'egregio relatore, mio amico, conte Regis, nella sua prima relazione; aderisco tanto più alle riflessioni che ha aggiunte l'altro mio onorevole amico e collega, senatore Mameli; ma, siccome le conclusioni sono rimaste infruttuose, nel concludere in coerenza ai riflessi che erano stati opposti a quel secondo articolo, non posso rinunciare a sviluppare, quanto meglio mi è possibile, i motivi per cui credo non possa essere delegata la competenza di deliberare l'istituzione di nuovi tribunali di commercio non designati col concorso dei tre poteri costituzionali.

Se fossero indicate nella legge le località in cui si autorizzi lo stabilimento dei nuovi tribunali, lasciando all'arbitrio del potere esecutivo il determinare l'opportuno tempo della effettuazione, come se ne adduce l'esempio, non ravviserei lesa il principio costituzionale; ma lo abdicare la competenza mi appare inammissibile.

Non si può dissimulare l'importanza in questa materia della competenza di deliberare; si tratta di decidere con conoscenza dell'entità, della qualità delle popolazioni, della capacità dei negozianti residenti a divenire magistrati, perchè in sostanza i tribunali di commercio esercitano le funzioni dei magistrati, pronunciano sugli interessi del commercio, che è una delle parti essenziali della felicità degli Stati; si tratta di pronunciare sulle istanze, suscettibilità e rivalità delle popolazioni, e sulle convenienze delle località...

SCLOPIS. Domando la parola.

DE FORNARI. Se osserviamo poi che per Torino e per Nizza la prima volta che vi furono istituiti i tribunali di commercio, lo furono per deliberazione dei tre poteri, e di nuovo ora per Cagliari, Sassari e Porto Maurizio è pure riconosciuto necessario il concorso delle due Camere legislative, tali precedenti non confermano essi

la imprescindibilità costituzionale di tale concorso per le ulteriori occasioni di deliberarne? A fronte di queste ragioni legali molto opportunamente accennate e sapientemente discusse nella relazione, e, contro il sentimento ora manifestato dal signor ministro, ancora ripetute, non so, invero, come tuttavia siasi assentito alla conclusione della adesione al progetto di legge che ci è presentato.

Queste sono ragioni legali, conformi, del resto, alla trita massima, *delegatus non potest delegare*. Ma vi sono ancora ragioni di somma convenienza, a cui si deve aver sommo riguardo. Non sarebbe egli compromettere la dignità della Corona lo esporla oggi a stabilire un tribunale di commercio in un paese a suggerimento del Ministero soltanto, più o meno informato od illuso dalle istanze d'interessati, se, dopo stabilito il nuovo tribunale, ulteriori verificazioni, e meglio fondate istanze, indiritte al Parlamento, al Ministero stesso, e procedendosi a contrarie risoluzioni, apparisse l'infelice risultato della mancanza delle mature deliberazioni delle Camere competenti, e non meno apparisse inconsiderata l'abdicazione da esse deliberata della costituzionale loro ingerenza?

Già in altra grave circostanza, se mal non mi appongo, per siffatto procedimento di delegazione al potere esecutivo, sicchè esercitasse parte più o meno delle attribuzioni della Camera, apparve compromessa la dignità della Corona, e più sarebbesi aggravata l'inconvenienza se la magistratura, o decidendo, o respingendo la propria competenza, avesse messo allo scoperto la deviazione delle costituzionali imprescindibili norme. Tutto ciò mi persuade che si debba respingere l'articolo 2 del progetto, e come si è fatto nelle due occasioni da me citate, dovendo concorrere i tre poteri nel deliberare la concessione a ciascheduna località della istituzione dei tribunali di commercio.

Non preparato a questa discussione, mentre per intima convinzione, per coscienza dei doveri che c'impongono di vegliare alla integrità delle costituzionali nostre istituzioni, insisto perchè sia maturamente esaminata la materia, con maggior fiducia riposando sugli argomenti che da altri più valenti di me saranno, lo spero, adottati e propugnati nello stesso senso.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Il ministro di grazia e giustizia ha sollevato una grave ed importante questione, una questione di diritto costituzionale. Dico schiettamente che me ne duole, perchè queste questioni o sono inutili, o sono scottanti; queste questioni che vogliono impegnare il futuro, inducono necessità, quando si fanno riserve, di contrapporvi proteste.

Avrei desiderato molto di non prendere la parola in questa materia, ma la natura ed il modo del soggetto mi impongono di rassegnare alcune considerazioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha detto che, a termini dell'articolo 658 del Codice di commercio, il numero dei tribunali di commercio nelle città, le quali sono suscettibili di averne per l'estensione del loro commercio

e della loro industria, è determinato con speciali provvisioni. Il Codice di commercio, come tutti sanno, porta la data del 30 dicembre del 1842. Dunque le attribuzioni del potere se si considerano nel sistema del Codice di commercio, sono alquanto diverse da quelle che oggidì si ammettono nel sistema costituzionale. Che cosa voleva dire *provvisioni regie*? Voleva dire il complesso di tutti gli ordini che emanavano dal Re, in cui si raccoglievano allora tutti i poteri. Ma queste provvisioni si differenziavano di forma e di autorità secondo il caso, secondo le circostanze in cui si applicavano. E qui mi sia permesso di discostarmi dall'opinione, che d'altro canto apprezzo, dell'egregio nostro collega il senatore Mameli. Io non credo che nel nostro diritto pubblico interno, a norma delle antiche costituzioni, i regi biglietti avessero eguale forza di quella che avevano le provvisioni redatte in altre forme.

Io me ne appello ad una dichiarazione espressa che si fece dalla Commissione di legislazione del Codice civile, appunto sull'eccitamento che faceva il Senato di Piemonte, che la volontà del Re, in qualunque modo fosse esposta, era da tutti obbedita.

La Commissione di legislazione, allora presieduta dal benemerito ed illustre conte Barbaroux, rispondeva che la volontà del Re si osservava, che agli ordini del Re si obbediva, ma che si esigeva che gli ordini del Re fossero rivestiti delle forme che le regie costituzioni e gli altri stabilimenti d'allora prescrivevano per le provvisioni regie. Per conseguenza io non ammetto che con questa parola di provvisioni, siasi anche oggidì stabilito il principio che al potere esecutivo sia devoluta la facoltà di creare questi tribunali; e a dire vero, o signori, io non intendo come si possa credere che faccia parte del potere esecutivo ciò che deve avere un carattere di stabilità universale e permanente. Tutto ciò che ha un carattere di stabilità, di istituzione pubblica, deve farsi per legge, e bisogna distinguere: il Re è fonte della giurisdizione; dal Re la giustizia umana; il Re crea i giudici e li investe delle loro facoltà; ma secondo il nostro sistema costituzionale il Re non può creare un tribunale.

Che cosa sarebbe se il potere esecutivo potesse creare i tribunali? Entreremmo in un pelago di difficoltà, dico più, entreremmo in quella malaugurata specie di creazioni governative, che si chiamano in generale col nome di Commissioni. Dal dì che il potere esecutivo si assumerebbe di poter a suo talento distribuire e creare tribunali di commercio, questi perderebbero in faccia al pubblico il vero carattere di collegi complessivi amministranti la giustizia; la giustizia vi sarebbe amministrata da giudici, i quali si troverebbero eletti dal Re, ma non facenti corpo con un collegio rivestito di carattere proprio dalla legge; si farebbe una distinzione, dico, anche nelle materie, e sarebbe lo stesso che rimettere all'arbitrio del Ministero tutte le questioni di diritto commerciale.

I giudici dei tribunali di commercio hanno già l'inconveniente inevitabile di non poter essere inamovibili; aggiungete che il collegio stesso dei giudici possa, senza

controllo del Parlamento, erigersi e togliersi, voi avrete una continua oscillazione, voi avrete un beneplacito ministeriale, voi avrete molte volte, anziché un'istituzione cui sarebbe necessario un carattere d'imparzialità; un provvedimento che sarà dettato unicamente di circostanza, di transitoria ministeriale convenienza.

Poichè si è mossa questa quistione (che, ripeto, vorrei non si fosse sollevata), poichè l'ufficio centrale l'ha eccitata, e l'ha in parte svolta, poichè il signor ministro della giustizia ha creduto opportuno di fare una riserva, alla riserva del signor ministro della giustizia io oppongo una protesta formale in questo senso, che, quando si credesse di erigere o di sopprimere un tribunale di commercio per semplice atto del potere esecutivo, forse alcuno dei miei colleghi più esperti e più autorevoli di me solleverebbero in questo recinto una di quelle quistioni, che gl'Inglese chiamano di infrante prerogative, sarebbe la questione parlamentare che si alzerebbe allora, e che non potrebbe essere decisa sicuramente che in forma molto straordinaria, e forse con qualche commozione nel pubblico e nel servizio del paese.

Lo ripeto, mi duole, ho dovuto farlo; non mi sono esteso, ma credo che tutti i principii di diritto costituzionale, credo che tutte le questioni di opportunità, credo che tutti i motivi che ci impongono di mantenere salda e incorrotta l'amministrazione della giustizia convengono nel senso di questa dichiarazione che faccio conforme alla protesta fatta dall'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Duole all'onorevole Sclopis che il ministro della giustizia abbia sollevata una questione grave sulle prerogative dello Stato. Anche a me duole che l'onorevole preopinante abbia dimenticato che non fu già il ministro che ebbe a sollevarla, ma sibbene l'ufficio centrale che nella elaborata sua relazione lo invitava espressamente a dare esplicite spiegazioni in proposito.

L'onorevole preopinante crede che l'istituire i tribunali di commercio, il designare il numero di essi, le città in cui devono sedere, appartenga al potere legislativo, e questa era l'opinione già manifestata dall'ufficio centrale. Io persisto a pensare diversamente, e credo che tutti gli atti anzi menzionati entrino nelle attribuzioni del potere esecutivo. Ne ho la prova da prima nelle testuali parole del Codice di commercio all'articolo 658, poste a raffronto con quelle dell'articolo 4 del Codice civile.

Come osservava l'onorevole Sclopis, il Codice di commercio venne promulgato nel 1841, allorchando il potere legislativo ed il potere esecutivo erano nella Corona concentrati. Ciò nulla di meno l'articolo 4 del Codice civile indicava in qual modo dal Re si addivenisse agli atti veramente legislativi, ed in quale compiesse quelli che spettavano al semplice potere esecutivo.

In detto articolo si dice: al Re solo appartiene la potestà di fare le leggi dello Stato; le leggi si fanno per editti o per lettere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato. L'articolo 5 poi stabilisce in qual modo si

fanno gli editti, e nell'articolo 6 è prescritta la registrazione. Quindi stabilendosi nel Codice di commercio che l'istituzione di tribunali di commercio, la designazione delle città ove dovevano sedere, la circoscrizione della loro giurisdizione si sarebbe fatta non per editti, non per lettere patenti, ma per sovrane provvisioni, è manifesto che si volle indicare che tali atti spettano al potere esecutivo, senza che per essi sia mestieri di una legge.

Del resto, se non ci limitiamo ad esaminare soltanto l'articolo 658, ma percorriamo i successivi articoli 659, 660 e 661, non è possibile che dopo la loro lettura, ancor si dubiti pure un momento su tale intenzione del patrio legislatore: ed invero come è concepibile il dubbio, quando accennandosi la nomina dei giudici, si dice che farassi per sovrana provvisione; oh che! Si è voluto forse dire essere necessaria una legge per la nomina dei giudici?

Ma si aggiunge, che sarebbe ciò incompatibile coll'ordine costituzionale perchè in esso a quanto si attiene alla giurisdizione si deve provvedere per legge. Se si trattasse della giurisdizione ordinaria allora consentirei io pure coll'onorevole preopinante.

Ma questa massima dovrà essa estendersi anche ai tribunali di commercio? Ecco quel che debbesi esaminare. I tribunali di commercio sono tribunali eccezionali, e l'istituzione dei medesimi dipende dalla maggiore o minore importanza dei traffichi. Può variare questa da un momento all'altro; quindi si è ravvisato opportuno di lasciare che il potere esecutivo esamini se tali siano le circostanze da esigere che si istituisca un tribunale in un luogo anzichè in un altro, e che esso abbia una maggiore o minore giurisdizione. E diffatti ben vede il Senato che se siffatte questioni dovessero ventilarsi dinanzi al Parlamento, ne nascerebbero incagli ed inconvenienti gravissimi: le discussioni sarebbero interminabili; epperò si è lasciato al Governo di provvedere a quanto riflette questa speciale materia.

La questione d'altronde non è nuova. Anche in Francia durante il regime costituzionale si è sollevato tal dubbio. Ivi nel Codice di commercio, all'articolo 615, è detto che i tribunali di commercio sono istituiti dal potere esecutivo e che ad esso appartiene il designarne la sede e stabilirne la circoscrizione; di questa facoltà continuò il Governo ad usare anche durante il regime costituzionale. Or bene il signor Loaré sicuramente più di me conosciuto dall'onorevole preopinante, scrive essere veramente cosa grave che si lasci al potere esecutivo di determinare la sede e stabilire la circoscrizione dei tribunali di commercio; più grave, aggiunge, è poi che si lasci al potere esecutivo la facoltà di sopprimere i tribunali già stabiliti e di variarne anche la sede. Ma pur bilanciando da una parte gli inconvenienti e dall'altra gli utili che da tal sistema derivano ed osservando che il potere esecutivo è più in grado di raccogliere i dati necessari per potere con causa di scienza determinarsi nel provvedere a tali bisogni, conchiude doversegli simile facoltà lasciare.

Quindi non credo che si possa menomamente dubitare che al potere esecutivo si appartenga ciò che riflette l'istituzione di tribunali di commercio. Del resto ripeterò di nuovo quanto diceva già poco anzi che con la legge 19 marzo 1855, votata da tutti i poteri dello Stato o per conseguenza anche dal Senato, si riconobbe appunto che spettava al Governo simile facoltà. Diffatti con essa si soppressero i consolati di Torino e Genova perchè erano stabiliti con una legge, ma venendosi a trattare dell'istituzione di tribunali di commercio si disse solamente *il Governo è autorizzato a stabilirli*: e intanto si diceva che il Governo era autorizzato a stabilire questi tribunali perchè, come fu dichiarato espressamente, si voleva prescindere dal consultore legale e dal giudice di settimana.

Del pari nel progetto di legge presentato nel 1849 per la creazione dei tribunali di commercio, si esaminò la questione e si ritenne che l'istituzione loro dipendendo dalla maggiore o minore importanza dei traffichi che è variabile a breve intervallo doveva lasciarsi al Governo. Ripeto quindi, e desidero che sia ben inteso, che quando si trattasse della giurisdizione ordinaria non può esservi dubbio che tanto alla istituzione di tribunali quanto alla loro giurisdizione e soppressione debba provvedersi per legge, ma che quanto ai tribunali di commercio, a termini del Codice che è in vigore e per la speciale loro natura, essi debbano essere istituiti dal Governo.

Non credo poi che ciò possa menomamente scemare l'autorità ed il prestigio che debbono avere tali tribunali. Nello Statuto è dichiarato che la giustizia emana dal Re, che è resa dai tribunali in nome suo. Quindi allorchè i tribunali di commercio sono istituiti con un decreto reale, credo che per ciò non avranno minor credito, nè minor prestigio, nè minore autorità le decisioni loro. Ad ogni modo però, giacchè l'onorevole preopinante riconosce che è inutile di risolvere per ora la questione posta nei termini proposti dall'ufficio centrale, parmi che le osservazioni che si sono fatte da una parte e dall'altra a tutela delle rispettive prerogative, non possano ostare all'accoglimento del progetto di legge nei termini proposti ed approvati dall'ufficio centrale.

SCLOPS. Mi duole veramente di prolungare la discussione, ma la materia è grave e credo che non bisogna lasciar passare inosservata certa parte del ragionamento fatto dall'onorevole guardasigilli.

Il signor guardasigilli fa la distinzione tra la giurisdizione ordinaria, e la giurisdizione di eccezione, e dice, che i tribunali di commercio essendo eccezionali non si applica ad essi quel canone di diritto costituzionale che si intende applicare ai tribunali ordinari, vale a dire che vi ha una diversità anche nell'istituzione tra i tribunali ordinari, ed i tribunali eccezionali.

L'onorevole ministro avvalorò il suo detto coll'esempio di quanto si praticò in Francia e col parere, con molta dubbietà emesso dal noto autore ed illustratore delle discussioni della legislazione francese Loaré.

Comincerò col declinare le autorità, e soprattutto le autorità che si appoggiano ad un parere dato con molta

esitanza, e coll'aggiunta del cenno dei pericoli a cui si andava incontro. Io mi fermerò su ciò che credo attualmente uno dei principii della scienza. La giurisdizione commerciale non è giurisdizione di eccezione, nel senso intrinseco e sostanziale. Io credo che nello stato attuale delle cognizioni in fatto di principii giurisdizionali in tutta Europa non si ritengano più i tribunali di commercio come tribunali di eccezione nel senso di sottoporli a norme diverse (nelle sue qualità costitutive, intrinseche e sostanziali) da quelle del tribunale civile, dal tribunale ordinario. Dirò di più che l'ultima opinione, quella più accreditata da molti dotti, anche di diritto costituzionale, sarebbe di confondere insieme le cause commerciali colle cause ordinarie avanti ai tribunali ordinari; ed anzi se si venisse a proporre un progetto di ordinamento dei tribunali di commercio io pregerei il Senato di avere la sofferenza di esaminare questo punto, il quale, non sono molti anni, ha fatto oggetto di molti studi tanto in Francia come in Germania, e presso tutte le persone che veramente sono profonde in questa maniera d'investigazione dei principii di diritto giurisdizionale. Dunque ricuso assolutamente la distinzione di giurisdizione ordinaria, e di giurisdizione di eccezione nel senso che il signor ministro della giustizia accenna per applicare diverse forme nel costituire i tribunali.

Il signor ministro ha invocato l'autorità di una legge del 1855 colla quale si autorizzò il Governo ad erigere tribunali commerciali: e quindi ne deduceva la conseguenza, che avendo il Parlamento autorizzato a modificare lo stato anteriore, riconosceva l'autorità nel Governo di poter istituire questi tribunali.

Credo che i primi elementi di fraseologia legale dimostrino, che quando dite che autorizzate, agite dal maggiore al minore, vale a dire, che appunto perchè per ragione di materia uno non aveva la facoltà, quella gli si concede da chi ne è investito. Per conseguenza io prenderò le stesse parole di cui si è valso il signor ministro per farne l'argomento contrario dicendo: in una data materia le modificazioni sono state autorizzate; l'autorizzazione con delegazione è a tempo, è speciale e non si può ridurre a regola generale, salvo da chi ritiene giurisdizione sul complesso della materia.

Quindi sempre più mi confermo nella protesta che i principii in questa seduta emessi dall'onorevole ministro non possono essere accolti dal Senato, perchè capaci d'introdurre in un avvenire più o meno lontano una diversità di opinione fra il Ministero ed il Senato che potrebbe avere dannose conseguenze nel servizio del pubblico.

Non mi fermo a quell'autorità invocata anche dal signor ministro di giustizia di un progetto di Codice commerciale. Un progetto è una speranza, non una realtà; qui noi non parliamo di speranze, ma di realtà. Torno poi nell'intelligenza che il signor ministro della giustizia persevera a dare alle parole *provisioni regie*.

Io domando a tutti i magistrati che seggono in questa Camera, se al tempo del Governo assoluto si fosse

creato un tribunale di commercio, od altro con semplice biglietto regio, si sarebbe riconosciuta questa creazione come valida? Oso dire che questa sarebbe stata considerata da tutti non come un abuso di potere solamente, ma come una creazione alla quale non si sarebbe dovuto prestare obbedienza; questa la credo una verità dimostrata; per conseguenza quando nel Codice di commercio si diceva *regie provisioni*, si è usato questo termine collettivo di molteplice significato.

Questo è il linguaggio legale usato in tempi andati; quando si doveva prendere un vocabolo in un senso molteplice, si cercava di scegliere quello da potersi applicare alle varie specialità, e quindi era naturalissimo che si servissero del vocabolo *provisione*, perchè *provisione* indicava editto, indicava patente generale e patente speciale.

In tutta la nostra legislazione si trovano infiniti esempi di questi vocaboli molteplici adottati, senza che mai a nessuno sia venuto in mente che si potesse da questi vocaboli collettivi infeeolire od annullare la diversità dell'effetto che secondo la nostra legislazione anteriore si dava ai regi editti ed alle regie patenti, vale a dire alla legge ridotta in pubblica ed autentica forma.

Posta questa semplice dichiarazione, io credo che non sia più da proseguire la presente discussione; solamente rimanga detto che fece saviamente l'ufficio centrale a sollevare la difficoltà: che noi terremo conto sicuramente della riserva proposta dal guardasigilli, perchè venendosi a stabilire od a sopprimere un tribunale senza concorso del Parlamento e per semplice autorità ministeriale, si dia luogo a quei richiami che nel sistema costituzionale sogliono farsi per raddrizzare la questione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La gravità della questione è tale che mi permetterà il Senato di rispondere brevissime parole all'onorevole preopinante. Egli contesta che i tribunali di commercio possano essere considerati come tribunali di eccezione: mi duole di vedere che l'onorevole e dotto preopinante sia di tale avviso a questo riguardo; ma mi lusingo che egli cambierà forse d'opinione, ricordando che, secondo il nostro diritto costituzionale, i giudici che esercitano la giurisdizione ordinaria (meno i giudici di mandamento specialmente eccettuati nello Statuto), sono inamovibili. Ora domando se crederebbe che i giudici di commercio debbano anche essi avere l'inamovibilità.

L'onorevole preopinante ritornava sull'osservazione fatta già dall'onorevole Mameli intorno alla legge del 19 marzo 1855, colla quale il Governo fu autorizzato ad istituire i tribunali di commercio in Torino ed in Nizza, ed in cui non si disse già *Sono istituiti tribunali di commercio nell'una e nell'altra città*, ma sibbene *Il Governo è autorizzato*, ecc.

Il preopinante diceva che i principii più elementari della nostra fraseologia spiegano appunto quest'articolo nel senso che spetti non al potere esecutivo, ma al legislativo l'istituzione di tribunali di commercio; io sarei

del suo avviso se non si avesse altro, ma pare a me che l'interpretazione di una legge non possa essere desunta dalle semplici parole con cui è concepita, ma che debba aversi riguardo a tutto il suo contesto; io quindi prego l'onorevole Scoplis, prego il Senato di ritenere che questo progetto fu preceduto da relazioni del Governo alla Camera dei deputati, al Senato, e che in esse si spiega il motivo per cui era chiesta, ed il motivo per cui era stata concessa l'autorizzazione.

Non fu questa domandata perchè si credesse che il Governo non poteva *jure proprio* addivenire a questa istituzione, ma sì bene perchè il medesimo non voleva farla nel modo prescritto dal Codice di commercio; si disse chiaramente che se a questo si fosse uniformato non era il caso di una autorizzazione la quale rendevasi necessaria soltanto perchè contrariamente a quanto in esso viene stabilito non volevasi nè il consultore legale, nè il giudice di settimana. Ora ad una legge non si può se non con altra legge derogare. Se l'onorevole preopinante avverte a questa considerazione, vedrà come l'argomento da me desunto sussista, ed invero neppure una voce si alzò nell'altra parte del Parlamento, neppure una voce si alzò in Senato per contestare al potere esecutivo l'autorità che egli diceva poter esercitare; deve conseguentemente l'autorizzazione credersi data nei motivi stessi che furono invocati per domandarla.

Io pertanto continuo a credere che il potere esecutivo possa addivenire all'istruzione dei tribunali di commercio. Tuttavia posto che si riconosce che con questa legge non viene pregiudicata la questione nè in un senso nè in un altro, persisto a fare la riserva che credo nell'interesse della Corona essere mio debito di mantenere.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto intende di parlare sull'articolo 1?

DI CASTAGNETTO. Parlo sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Allora interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Essendomi trovato solo nell'ufficio centrale a fare, non dirò già un'opposizione formale, ma delle osservazioni in proposito dell'articolo 1, credo mio dovere di rendere conto al Senato dei motivi che destarono in me una diversa persuasione. E mi compiacio tanto più nell'espormi le mie dubbiezze, in quanto che porgerò occasione all'onorevole ministro di ripetere qui in Senato quelle dichiarazioni che egli ha fatte in seno dell'ufficio centrale, e che sono di natura a poter tornare gradite tanto al municipio di Oneglia come a quello di Porto Maurizio.

Ho dovuto considerare, o signori, che questa legge era stata presentata dal ministro colla disposizione del solo articolo 1 relativo allo stabilimento dei tribunali di commercio in Cagliari e in Sassari. Quindi per iniziativa parlamentare venne aggiunto l'articolo 2 col quale sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città

ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie.

Venuta poi in discussione la legge, s'introdusse ancora l'altra modificazione, di stabilire un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio. Io desidero tutti i vantaggi alla città di Porto Maurizio, come dichiaro di non chiedere nessun privilegio per la città di Oneglia; ma confesso che ho creduto di aver sufficienti elementi per risolvere, se la concessione fatta nel modo portato da questa legge fosse di natura a tutelare gl'interessi di Oneglia. Nello stesso tempo poi mi è parso che, mentre la legge segnava il modo di procedere su questo argomento, non convenisse dipartirsi nell'atto stesso da una così savia disposizione e decidere il punto colla sola autorità legislativa. Infatti l'articolo 2 esigendo che l'istituzione dei tribunali di commercio parta da una domanda fatta dal Consiglio provinciale, ha voluto con ciò stabilire che, siccome i Consigli provinciali sono l'organo naturale, sono l'interprete dei bisogni delle provincie, convenisse che preceda una discussione dei rappresentanti degl'interessi della provincia, onde conoscere se sia il caso di annuire o no alla domanda.

Io adunque pongo quest'argomento e dico: o è utile che il tribunale di commercio venga stabilito in Porto Maurizio, e certamente il Consiglio provinciale prenderà in considerazione questi motivi di utilità; e quando intervenga tale una determinazione degl'interpreti naturali di questi interessi cesseranno tutti i reclami e si avrà la coscienza d'aver provveduto ad un reale bisogno di quella località. Ma se poi l'avviso del Consiglio provinciale fosse contrario, o per meglio dire, se il Consiglio provinciale non giudicasse d'inoltrare tale domanda, allora col determinare noi lo stabilimento di questo tribunale di commercio in Porto Maurizio parrà che abbiamo voluto fuggire la luce del giorno e adottare una disposizione senza che ne fosse giustificata la plausibile necessità.

Sono poi maggiormente confermato in quest'opinione, dacchè dopo la presentazione di questa legge ci pervennero numerose petizioni, delle quali l'onorevole nostro relatore ha reso conto al Senato; ricorsi che partono tutti dalla stessa base, cioè dall'interesse particolare della località di avere il tribunale a preferenza in Oneglia che in Porto Maurizio. E mi pare che esistendo questi ricorsi ed un'opposizione formale di Oneglia, e ad un tempo anche un'istanza speciale di Porto Maurizio, fosse il caso che il Consiglio provinciale venisse sentito prima di prendere una determinazione.

Ho poi visto in una deliberazione comunale del Consiglio delegato di Porto Maurizio essere fatto cenno di una circostanza, cioè che qualora venisse interrogato il Consiglio provinciale, quasi positivamente non sarebbero accolti i voti di Porto Maurizio, inducendo così a credere che in quel Consiglio Porto Maurizio non sia bastantemente rappresentato.

Io dico in verità che quest'osservazione mi ha anche confermato di più nella mia opinione; imperciocchè sic-

come i Consigli provinciali nascono dall'urna elettorale e sono gl'interpreti naturali dei bisogni delle provincie, dal momento che noi potessimo ammettere che il Consiglio provinciale non rappresenta più i bisogni della provincia, credo che noi saremmo i primi a scemare il prestigio delle nostre istituzioni.

Tali sono, o signori, i motivi che mi hanno guidato a fare le osservazioni, che ho sottoposto all'ufficio centrale e che ora credo mio debito di rappresentare al Senato. Del resto debbo poi soggiungere che tutti i riflessi fatti sia dall'onorevole ministro, che quelle deboli osservazioni che io stesso ho fatte e che vi ho rappresentate, partono tutte dall'istesso principio, cioè dal desiderio di adottare una determinazione, mediante la quale si venga a consolidare l'armonia, la quale pur troppo non esiste fra le due municipalità di Oneglia e di Porto Maurizio; e pare che le voci, le quali partono non da me, che sono un debole interprete, ma da questo alto consesso, e che già partirono da un altro recinto del Parlamento, e che sono le stesse che ha in vista il Governo, dovrebbero indurre quei due municipi a darsi amica la mano e, corrispondendo alla simpatia loro dimostrata dagli alti poteri dello Stato, lavorare concordemente al bene reciproco dell'uno e dell'altro, ponendo fine a d un incessante conflitto d'interessi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non aveva creduto di dover fare parola delle opposizioni della città d'Oneglia e di vari comuni, poichè intesi che l'ufficio centrale, dopo esaminate tutte le relative petizioni, aveva concluso per l'approvazione del progetto di legge.

Sono lieto però che le osservazioni che l'onorevole Di Castagnetto già aveva fatto in seno dell'ufficio centrale, e che ora ha ripetuto, mi porgano occasione di spiegare i motivi che indussero il Governo ad accettare l'aggiunta proposta nell'altra parte del Parlamento per la istituzione fin d'ora del tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio, ed a persistere nella stessa accettazione, non ostante le varie petizioni in senso contrario, che sono venute e dalla città di Oneglia e da vari comuni della stessa provincia.

La città di Oneglia è per certo benemerita dello Stato, come credo abbia pure titoli di benemerita la città di Porto Maurizio; ma dacchè lo Statuto ha proclamato l'eguaglianza fra i cittadini, e questa debbe intendersi pure fra le città e comuni, rispetto alla legge, parmi che il Governo ed il Parlamento nella designazione della sede del tribunale di commercio di cui è questione, non debbano essere mossi da altra ragione estrinseca, ma solo da considerazioni di utile generale.

La città di Porto Maurizio sostiene che il tribunale di commercio di quella provincia debba presso di sè stabilirsi, perchè ivi è il maggior centro, la maggiore importanza del commercio.

La città di Oneglia contesta questa asserzione, ed allega che in essa vi è un traffico uguale, se non maggiore. Inoltre vari comuni della provincia dicono essere più conveniente di stabilire il tribunale di commercio nella

città di Oneglia che in quella di Porto Maurizio per essere la prima più centrale, e per accedervi essi comuni più presto e senza dover transitare il ponte su cui è stabilito un pedaggio, la qual cosa li sottopone a qualche spesa.

Il Governo non ha creduto di fare minute indagini per esaminare da qual parte stia il vero; se nella città di Porto Maurizio od in quella di Oneglia vi sia maggior commercio e questa abbia maggior importanza; stando però ai dati che vennero rispettivamente presentati, e a quelli che il Ministero ha potuto procurarsi nel breve tempo da poi che fu fatta la proposta, sembrerebbe che a Porto Maurizio possa esservi un commercio di qualche maggior rilievo. Ma io prescindo anche da queste indagini, ammetterò anche che la città di Oneglia sia più centrale, che una maggior quantità di comuni della provincia possano affluire ad Oneglia in più breve spazio di tempo che non a Porto Maurizio: ma ciò non ostante non solo la giustizia e l'equità, ma benanco l'interesse stesso e dell'una e dell'altra città richiedono sia il tribunale di commercio in questione stabilito piuttosto a Porto Maurizio che ad Oneglia, ed è perciò che accettava francamente la proposta fattasi nell'altro recinto. Qui io debbo far presente al Senato che sotto il cessato regime francese il capoluogo della provincia era in Porto Maurizio, e nel 1814 venne di nuovo come era anticamente trasferito ad Oneglia. D'allora in poi furono continui, furono acerbi i lamenti e le gare fra queste due città; continui furono pure i richiami al Governo; vennero deputazioni, e si affermò che il magnanimo Re Carlo Alberto nel riceverle affidasse la città di Porto Maurizio che venendosi a creare un tribunale di commercio sarebbesi in essa stabilito di preferenza.

Inoltre in varie altre circostanze essendosi di nuovo fatto ricorso sempre con ripetuti dispacci si lasciò sperare alla stessa città che per il maggior suo commercio, ed anche per indennizzarla in certo qual modo del pregiudizio che aveva risentito dall'essere stata privata degli uffici che sono di necessità nel capoluogo, essa sarebbe stata preferita creandosi un tribunale di commercio. Parimente nel 1849 quando discutevasi nella Camera dei deputati il progetto di riorganizzazione definitiva dei tribunali di commercio il guardasigilli dichiarava che approvata la legge, fra i primi a stabilirsi sarebbe stato uno nella città di Porto Maurizio, laddove era già prima della restaurazione del patrio Governo, ed in conformità delle fattesi promesse.

Ben vede il Senato che a fronte di questi precedenti, a meno che vi fosse una ragione evidentemente contraria di utile generale, vuolsi preferire la città di Porto Maurizio a quella di Oneglia nell'attuale circostanza.

Ma di più vi è un altro motivo che è quello a cui più particolarmente ha dovuto aver riguardo il Governo. Queste due città di Oneglia e Porto Maurizio sono a vicinanza di due o tre chilometri circa, l'una e l'altra hanno poco più poco meno un'eguale importanza; esiste una rivalità fra le stesse che nuoce e all'una e all'al-

tra; quindi è interesse di entrambe che possano estinguersi le rispettive gare e che possano conciliarsi i rispettivi interessi. Non vi è altro mezzo onde poter raggiungere tale scopo che con qualche sacrificio dell'una in favore dell'altra.

Vi furono già delle domande presentate ai Consigli provinciali e divisionali nella divisione degli uffici. Volevasi che si facesse in questa provincia come si è fatto in un'altra nella quale gli uffici amministrativi sono in una città ed i tribunali sono nell'altra. Il Governo non credette ciò utile o conveniente perchè poteva tornare dannoso al servizio amministrativo non meno che agli interessi della giustizia. Ma trattandosi di stabilire un tribunale nuovo che non trovasi ancora nè nell'una, nè nell'altra città, può scegliersi questa circostanza per concedere qualcosa ad una di esse in pegno della conciliazione.

Questa è utile e necessaria ad entrambi; è impossibile ottenerla senza che qualche cosa si conceda; quindi il Governo avvisa che l'istituzione del tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio gioverà a conseguire un tale scopo, e torni sotto quest'aspetto utile ad entrambe. Nè parmi possa essere di un grande ostacolo l'opposizione di vari comuni della provincia di Oneglia. Anzitutto perchè la maggior distanza che vi è da Oneglia a Porto Maurizio è così breve che non può recare grave disagio a questi comuni; secondariamente perchè colla legge del 19 marzo 1855, alla quale è riferibile questo progetto, si stabilì che le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300 sarebbero portate davanti ai giudici di mandamento. Ora, egli è certo che nei vari comuni rappresentanti, se possono aver luogo alcune cause commerciali, saranno cause, quasi tutte di un valore minore a tal somma, ed in conseguenza dovranno agitarsi dinanzi ai giudici di mandamento; quindi, nessun pregiudizio può derivarne dal doversi recare piuttosto alla città di Porto Maurizio, che a quella di Oneglia. Nè si creda poi nemmeno che possa essere di un danno tale da poter bilanciare l'utile che deriverà dalla conciliazione tra le due città la spesa del transito sul ponte, dappoichè risulta dalle petizioni che furono presentate che il pedaggio non è che di 3 centesimi per persona.

Ad ogni modo poi, quando per l'avvenire potesse riconoscersi che, attesa l'importanza del commercio nella città di Oneglia e di altri comuni che sono da quella parte, possa essere loro dannoso soverchiamente il doversi recare nella città di Porto Maurizio per le cause commerciali, si porrà a ciò riparo con l'istituire anche in quella un tribunale di commercio. La legge non osta che in una stessa provincia possano esservi due tribunali; quindi, quando si riconoscesse tale bisogno in quest'ultima città, vi si provvederebbe.

Ecco i motivi per quali il Governo si è determinato di accettare l'aggiunta che venne proposta nella Camera dei deputati. L'onorevole Di Castagnetto osservava che, essendosi nell'articolo 2 stabilito che per l'istituzione di tribunali di commercio, che potessero essere ulteriormente creati in seguito all'autorizzazione in quest'arti-

colo contenuta, dovranno consultarsi i Consigli provinciali, sarebbe stato forse più conveniente di adottare questo temperamento anche per la provincia di Oneglia.

Si diceva: o il Consiglio provinciale librando le considerazioni anzi svolte sarà anche esso d'avviso che sia più conveniente di stabilire il tribunale di commercio a Porto Maurizio e allora ciò farassi con maggiore cognizione di causa; o sarà d'avviso contrario, ed allora potranno ponderarsi le sue osservazioni: quindi sarebbe meglio di sospendere quanto al tribunale di Porto Maurizio l'approvazione in tal parte del progetto di legge e lasciare questo tribunale crearsi in forza dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 2. Non negò la gravità di queste osservazioni, e non avrei difficoltà di aderirvi se si trattasse di un altro caso.

Ma nel fatto concreto parmi che se ne debba prescindere; primieramente perchè consta dagli elementi somministrati all'ufficio centrale, che i Consigli provinciale e divisionale furono già consultati a diverse riprese non sulla questione speciale ma sulle domande che faceva Porto Maurizio, perchè il capoluogo della provincia fosse trasferito in quella città, e tolto da quella di Oneglia. Il Consiglio le respinse ma nello stesso tempo consigliò perchè si adottasse qualche misura conciliativa acciò facesse cessare quelle gare che esistono fra l'una e l'altra, e che nuociono al vicendevole loro vantaggio.

Credo che quando si consultasse altra volta il Consiglio provinciale non avremmo una risposta diversa, e siccome è appunto per conseguire tale scopo della conciliazione, che il Governo accettò la proposta fatta nell'altra parte del Parlamento, parmi non sia il caso di richiederne novellamente l'avviso. In secondo luogo poi quantunque io sia perfettamente del parere dell'onorevole preopinante, che vuolsi aver sommo riguardo alla opinione dei legali rappresentanti della provincia, penso però che nello stato attuale delle cose presso quel Consiglio difficilmente potremmo raccogliere da una sua deliberazione motivi sufficienti per farci allontanare dalla determinazione, che il Governo ha preso, accedendo alla proposta dell'aggiunta.

Quindi io reputo, che in questo caso speciale si debba prescindere da quelle formalità, le quali, d'altronde, osservo, non sono punto prescritte dal Codice di commercio. Se la Camera dei deputati le ha prescritte accordando l'autorizzazione di cui nell'articolo 2, ciò fu limitativamente per quel caso, e non per il caso di cui nell'articolo 1 riguardo alla città di Porto Maurizio.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli ha la parola.

SAULI. Trattando di questa legge si è venuto a parlare di quelle rivalità che sventuratamente esistono tra l'una e l'altra delle due città di Porto Maurizio e di Oneglia. Pare all'onorevole ministro che, concedendo alla città di Porto Maurizio l'istituzione del tribunale di commercio, possa ciò considerarsi come un mezzo di conciliazione.

Io non posso dividere intieramente questa sua opinione, che è un desiderio: il desiderio di veder ritornare la concordia fra queste due così vicine popolazioni è co-

mune a tutti. A me pare dunque che sia bene di proporre qualche temperamento affinché questo fine desideratissimo si possa conseguire. E questo temperamento che mi cadde in mente in questo momento, sarebbe di fare in modo che i giudici, che devono comporre il tribunale di commercio di Porto Maurizio, siano in parte presi fra i negozianti di Oneglia ed in parte fra quelli di Porto Maurizio. Per conseguenza desidero che sia disposto in guisa, che un terzo dei giudici sia della città di Oneglia, e gli altri due terzi della città di Porto Maurizio.

Se questa proposta ottiene l'assentimento dal Senato, credo si faccia un passo di più per ottenere la conciliazione da tutti desiderata.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Convengo che il desiderio manifestato dall'onorevole Sauli gioverà molto a conseguire lo scopo che si propone il Governo, quello cioè di conciliare queste due città; ma farò osservare al Senato che io non credo si possano stabilire nella legge norme per la scelta dei giudici del tribunale.

Questi debbono essere presi tra i negozianti più notevoli per estensione di commercio, per capacità e per quelle altri doti che si richiegono per esercitare la giustizia. E siccome io non dubito che di questi se ne trovino tanto nell'una, che nell'altra città, posso assicurare il Senato che è intenzione appunto del Governo di fare in guisa che se ne scelgano non solo nella proporzione accennata dall'onorevole proponente, ma, se è possibile, in numero uguale tanto dall'una, quanto dall'altra. Egli deve già farlo per prescrizione della legge, ma lo farà tanto più in questo caso in cui è persuaso che realmente ciò potrà anche giovare a giungere alla conciliazione, che tanto è da tutti desiderata.

Io credo che, mediante questa dichiarazione che ho già fatta altrove, e che ripeto qui in Senato, l'onorevole proponente non vorrà insistere perchè se ne faccia una espresa menzione nella legge tanto più perchè allora si dovrebbe questo progetto ripresentare in altro recinto, e per tal guisa verrebbe differita l'attivazione di questi tribunali di commercio che nell'isola di Sardegna è attesa con tanto desiderio.

SCLOPIS. Sorgo per appoggiare l'idea dell'onorevole mio amico e collega il conte Sauli, e credo che il temperamento da esso proposto sia tale che possa condurre, se non a togliere affatto quelle ruggini che sono tra i due paesi, almeno a rammorbidirle, tanto più che non vedrei veramente come l'istituzione che si progetta di un tribunale a Porto Maurizio sia per sé un elemento a rendere la pace ai due comuni; mi pare che il voler fare questo adesso per Porto Maurizio, non conduca per

niente la pace degli spiriti in Oneglia; sarebbe lo stesso di uno che per estinguere il fuoco, vi mettesse sopra legna di più.

Poichè si è deciso di adottare il principio dello stabilimento di un tribunale di commercio in Porto Maurizio, io credo che il temperamento proposto dal senatore Sauli sia tale da attutire le dissensioni che esistono fra le due città di Porto Maurizio ed Oneglia.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che la proposta fosse formulata, se si ha da mettere ai voti.

Dimanderò intanto se è appoggiata.

Chi l'appoggia voglia sorgere.

(È appoggiata.)

SCLOPIS. Sarebbe un ordine del giorno, si direbbe: « Il Senato, prendendo atto della dichiarazione fatta in proposito di questa questione dal signor guardasigilli, passa all'ordine del giorno. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis propone un ordine del giorno, nel quale si dica che, prendendo atto della dichiarazione del signor ministro, si passa all'ordine del giorno.

Chi intende approvarlo voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« È istituito in ciascuna delle città di Cagliari, di Sassari e di Porto Maurizio un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo anno 1855. »

Chi approva quest'articolo 1 voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2:

« Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il segretario Giulio, fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	40
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio allora che saranno in pronto altri lavori.

La seduta è levata alle ore 5.